



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21051

Tel. 0332.470.124 / 0332.470.370 - Fax 0332.474.396 - C.F. e P. IVA 00250810124

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 17 del 08.3.2002

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

(I. S. E. E.)

PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell'8 marzo 2002



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21051

Tel. 0332.470.124 / 0332.470.370 - Fax 0332.474.396 - C.F. e P. IVA 00250810124

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Integrazioni
- Art. 3 - Finalità ed obiettivi
- Art. 4 - Ambito di applicazione dell'I.S.E.E.
- Art. 5 - Destinatari dei servizi
- Art. 6 - Composizione del nucleo familiare
- Art. 7 - Criteri unificati di valutazione della situazione economica
- Art. 8 - Variazione della situazione economica
- Art. 9 - Scala di equivalenza
- Art. 10 - Caratteri e finalità del sistema tariffario
- Art. 11 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe
- Art. 12 - Determinazione delle tariffe
- Art. 13 - Procedure applicative
- Art. 14 - Acquisizione e trattamento dei dati personali
- Art. 15 - Controlli
- Art. 16 - Revoca dei benefici concessi
- Art. 17 - Disposizioni finali
- Art. 18 - Pubblicità del regolamento



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21051

Tel. 0332.470.124 / 0332.470.370 - Fax 0332.474.396 - C.F. e P. IVA 00250810124

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. La valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune di Arcisate prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei cittadini oppure collegati, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche, viene effettuata mediante la determinazione - con le modalità di cui al presente regolamento - di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi a tutti assicurati dalla Costituzione e dalle disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite agli enti locali.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione della normativa I.S.E.E., ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, così come successivamente integrato e modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130.
3. L' I.S.E.E. è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (I.S.R.) di cui al successivo art. 7 - c. 2 e dell'indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.) di cui al successivo art. 7 - c. 3, divisa per il parametro della scala di equivalenza (art. 9) corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare (art. 6). L' I.S.E.E. valuta in maniera uniforme e standardizzata la capacità economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata.

Art. 2

INTEGRAZIONI

1. Le norme del presente Regolamento vanno ad integrare le norme regolamentari comunali relative ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 3

FINALITA' ED OBIETTIVI

1. Per favorire la realizzazione di una organizzazione sociale comunale più equa e compatibile con gli equilibri di bilancio, il presente regolamento si pone quale finalità l'eliminazione delle situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di esclusione
 - stabilendo, con criteri unificati, in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate;
 - differenziando tra i diversi fruitori la misura della partecipazione ai costi dei servizi;
 - tenendo conto delle specifiche esigenze dei fruitori dei servizi e delle finalità dei servizi erogati.



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21051

Tel. 0332.470.124 / 0332.470.370 - Fax 0332.474.396 - C.F. e P. IVA 00250810124

Art. 4

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Arcisate di seguito elencati e per eventuali ulteriori servizi previsti da specifiche disposizioni di legge:
 - a) servizi scolastici ed educativi
 - Servizio asilo nido;
 - Servizio scuolabus;
 - Servizio refezione scolastica scuole materne;
 - Servizio ristorazione scuole dell'obbligo;
 - Servizio centri estivi;
 - Servizi pre e dopo scuola;
 - b) servizi sociali
 - Servizio integrazione rette di ricovero presso R.S.A. e rette C.S.E
 - Servizio contributi - sussidi - sovvenzioni
 - Servizio assistenza domiciliare

Art. 5

DESTINATARI DEI SERVIZI

1. I servizi sopra richiamati sono messi a disposizione della comunità dall'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse di bilancio, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e pari opportunità.
2. Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche accertate secondo il presente regolamento.
3. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire ai costi dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa determinata sulla base dei criteri individuati nei regolamenti attuativi dei singoli servizi.

Art. 6

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001.
2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dai commi successivi. Ai sensi del D.P.R. n. 223/89, per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli effettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. La famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21051

Tel. 0332.470.124 / 0332.470.370 - Fax 0332.474.396 - C.F. e P. IVA 00250810124

3. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone viene considerato, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
4. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
5. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata, di comune accordo, corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge n. 898/70 e sue modifiche ed integrazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
6. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità od istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
7. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
8. La famiglia di fatto, ancorché non abbia la stessa residenza anagrafica, viene considerata nucleo familiare in presenza di figli minori riconosciuti da entrambi i genitori.



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21051

Tel. 0332.470.124 / 0332.470.370 - Fax 0332.474.396 - C.F. e P. IVA 00250810124

9. Dal nucleo familiare, così come definito dai commi 2 e 3 ed indicato nella dichiarazione sostitutiva unica, viene estratto in caso di convivenza con i genitori di madre sola con figli a carico - il nucleo più ristretto composto dalla madre sola con figli a carico. A tale nucleo ristretto si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui all'articolo 9.

ART. 7

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. La situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione è data dalla combinazione (somma) della componente reddituale (R) e della componente patrimoniale, mobiliare ed immobiliare (P).
2. L'indicatore della situazione reddituale (I.S.R.) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui all'articolo 6 si ottiene sommando:
 - a) il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini I.R.P.E.F.;
 - b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri elencati al punto 3.;
 - c) dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5,100,00.=. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.
3. L'indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.) è dato dai seguenti valori patrimoniali:
 - a) patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese; il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato e terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se è più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito, nel limite di € 51.000,00=. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al comma 1, lettera c);
 - b) patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando, per ogni componente il nucleo familiare, il valore complessivo posseduto. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, **l'estratto conto bancario o postale, la certificazione rilasciata dalla Banca o dalla Posta per il valore nominale dei Titoli di Stato (BOT, CCT, BTP), certificazione per il valore di borsa delle Azioni o Titoli assimilati**, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione sostitutiva unica.



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21051

Tel. 0332.470.124 / 0332.470.370 - Fax 0332.474.396 - C.F. e P. IVA 00250810124

Nel caso di rapporti di custodia, deposito, amministrazione o gestione cointestati anche a soggetti non appartenenti al nucleo familiare, il valore da considerare è quello relativo alla quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra indicato, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.300,00=. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 7, comma 2, punto b).

4. L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è definito dalla somma dell'indicatore del reddito e dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, quest'ultimo calcolato nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali (I.S.E. = I.S.R. + 20% I.S.P.).
5. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

Art. 8

VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. In considerazione del fatto che la vigente normativa prevede l'unicità della dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, non saranno tenute in considerazione in linea generale, nel corso dell'anno di validità, eventuali variazioni della situazione di cui ai precedenti articoli 6 e 7. I regolamenti attuativi dei singoli servizi possono anche prevedere particolari modalità di valutazione di situazioni occasionali che vengono portate all'attenzione dell'Amministrazione Comunale.
2. In ogni caso è lasciata al cittadino la facoltà di segnalare eventuali rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche intervenute, che potranno essere tenute in considerazione in sede di determinazione della tariffa da applicare per l'accesso al singolo servizio.

Art. 9

SCALA DI EQUIVALENZA.

1. Ai fini della determinazione dell' I.S.E.E., l'importo risultante dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale nella misura del venti per cento (I.S.E.) deve essere suddiviso per i parametri previsti dalla seguente scala di equivalenza:

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21051

Tel. 0332.470.124 / 0332.470.370 - Fax 0332.474.396 - C.F. e P. IVA 00250810124

- Maggiorazione di **0,35** per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di **0,2** in caso di presenza nel nucleo di figli minori o di un solo genitore.
- Maggiorazione di **0,5** per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
- Maggiorazione di **0,2** per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Art. 10

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi per i quali, con specifici regolamenti, vengono stabilite diversificazioni nella contribuzione, è determinata sulla base dei seguenti principi:
 - gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle effettive condizioni economiche;
 - adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
 - definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale. (**modulistica**)
2. La determinazione del sistema tariffario prevede le seguenti fasi:
 - a) analisi dei costi reali relativi ai servizi comunali a domanda individuale, ai sensi della vigente normativa;
 - b) individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale dell'entità di copertura dei singoli servizi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge;
 - c) differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione per ogni servizio di una soglia massima I.S.E.E. corrispondente alla tariffa massima e di eventuali soglie intermedie con relative tariffe agevolate fino al raggiungimento di una tariffa minima in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio; verranno inoltre definiti, nel caso, i requisiti per usufruire dell'eventuale possibilità di usufruire dell'esenzione totale. Ove possibile, si rende opportuna l'adozione di criteri uniformi tra i vari servizi.
3. Partendo dall'analisi dei costi e tenendo conto delle vigenti normative in materia di copertura delle spese, nell'individuare l'entità di copertura dei costi stessi, si rende necessario tenere conto delle finalità dei singoli servizi e dei benefici in termini sociali delle prestazioni.
4. La definizione del sistema tariffario in riferimento alle soglie I.S.E.E. ed in rapporto al finanziamento delle spese del servizio da parte dell'Ente si basa sui principi di:
 - a) gradualità;
 - b) equità;
 - c) imparzialità;
 - d) solidarietà.



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21051

Tel. 0332.470.124 / 0332.470.370 - Fax 0332.474.396 - C.F. e P. IVA 00250810124

Art. 11

CARATTERI E FINALITÀ DEL SISTEMA TARIFFARIO

1. La tariffa si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.
2. L'accesso ai servizi comporta automaticamente per i fruitori un beneficio in termini di agevolazione economica, rispetto al costo complessivo di ogni singolo servizio che è a carico della comunità locale.
3. Per ragioni di equità l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive dei fruitori.
4. Tenuto conto delle finalità dei singoli servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste sia dalle normative di legge che dalle esigenze di bilancio, la Giunta Municipale approva per ogni singolo servizio un regolamento attuativo ed individua la tariffe da applicare, determinando la quota massima, le modalità operative e le eventuali soglie del servizio, derivanti dal calcolo I.S.E.E. come stabilito dal precedente art. 7, per la concessione di benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente regolamento.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tariffa agevolata viene concessa al richiedente con le seguenti modalità:
 - 1) presentazione della domanda corredata della dichiarazione sostitutiva unica relativa al reddito ed al patrimonio di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 130/2000, così come approvato dal D.P.C.M. 18 maggio 2001;
 - 2) determinazione della tariffa sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente, come risultante dalla certificazione;
 - 3) il calcolo della tariffa viene effettuato dopo aver determinato i seguenti parametri:
 - a) costo reale del servizio;
 - b) tariffa massima, ovvero spesa a carico dell'utente nel caso in cui non sia prevista per un servizio specifico una contribuzione per fasce oppure individualizzata, ovvero non venga presentata l'autocertificazione. Tale tariffa, in linea generale e salvo diverse disposizioni stabilite per l'accesso ai singoli servizi, è applicata automaticamente e senza riduzioni a coloro che non risultano residenti nel comune di Arcisate;
 - c) definizione della soglia massima I.S.E.E. ed individuazione, per ogni singolo servizio, delle eventuali graduazioni intermedie;
 - d) determinazione delle corrispondenti tariffe agevolate che, anche per un'eventuale applicazione di tariffe individualizzate, devono essere calcolate mediante l'applicazione della seguente proporzione:
$$\text{soglia massima I.S.E.E.} : \text{tariffa massima} =$$
$$= \text{soglia I.S.E.E. intermedia (o I.S.E.E. individuale)} : X (\text{tariffa agevolata}).$$
 - e) definizione della eventuale soglia minima I.S.E.E. al di sotto della quale viene concessa la tariffa con la massima agevolazione oppure la esenzione totale;
 - f) individuazione della tariffa agevolata del richiedente in base all'I.S.E.E. od alla fascia I.S.E.E. di appartenenza.



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21051

Tel. 0332.470.124 / 0332.470.370 - Fax 0332.474.396 - C.F. e P. IVA 00250810124

2. Per particolari tipologie di servizi, per il calcolo delle tariffe di cui al precedente punto 1., potranno essere tenuti in considerazione, se espressamente previsto dai regolamenti attuativi dei singoli servizi, eventuali redditi esenti da I.R.P.E.F.

Art. 13 PROCEDURE APPLICATIVE

1. Coloro che non richiedono agevolazioni, automaticamente sono tenuti a versare la tariffa massima di contribuzione; non sono pertanto tenuti a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda eventualmente richiesta per l'accesso ad ogni singolo servizio.
2. Ogni cittadino che presenta la certificazione I.S.E.E. ai fini del pagamento di tariffe agevolate dei servizi comunali deve compilare in ogni sua parte un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'art. 7, comma 5 del presente regolamento.
3. La dichiarazione sostitutiva ha la validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.
4. Il richiedente si dichiara altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite che verranno effettuati presso gli istituti di credito od altri intermediari finanziari, specificando il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
5. Al richiedente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, viene garantita - attraverso l'ufficio comunale preposto o in convenzione con i centri di assistenza fiscale - l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso ai diversi servizi.
6. La dichiarazione va presentata all'ufficio comunale preposto - all'uopo individuato dalla Giunta Municipale - o ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) - preferibilmente al/ai C.A.F. convenzionato/i con il Comune nel caso non sia stato individuato l'ufficio comunale preposto - previsti dal D.Lgs. N. 241/97, come modificato dal D.Lgs. 490/98 od alla sede I.N.P.S. competente per territorio.
7. Gli uffici ai quali il cittadino presenta la dichiarazione sostitutiva unica, redatta esclusivamente secondo il tracciato previsto dal modello-tipo e debitamente sottoscritta, a) rilasciano un'attestazione di presentazione di detta dichiarazione, riportante il contenuto della dichiarazione stessa;
b) trasmettono entro dieci giorni i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., mediante la procedura informatica che l'Istituto medesimo renderà disponibile, in modo da estrapolare il calcolo sia dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) che quello della situazione economica equivalente (I.S.E.E.);
c) rilasciano una seconda certificazione attestante la situazione economica equivalente.
8. La dichiarazione di cui al precedente comma può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.
9. A seguito dell'istruttoria, il responsabile del servizio interessato approva l'esito, con determinazione dirigenziale, erogando nel caso la prestazione.



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21051

Tel. 0332.470.124 / 0332.470.370 - Fax 0332.474.396 - C.F. e P. IVA 00250810124

10. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 30 giorni dalla ricezione da parte dell'ufficio preposto dell'attestazione e del calcolo I.S.E.E. elaborati dai competenti uffici..

Art. 14

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alla certificazione I.S.E.E. devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.
2. A garanzia della tutela e della riservatezza dei dati personali, le informazioni contenute nelle certificazioni I.S.E.E. saranno utilizzate esclusivamente ai fini della determinazione della tariffa della prestazione richiesta e non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma aggregata. Vengono salvaguardati i diritti di accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione, opposizione (per motivi legittimi) dei dati forniti dal dichiarante.
3. Vengono inoltre applicate le disposizioni sulle misure minime di sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 15 della citata legge n. 675/96

Art. 15

CONTROLLI

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, l'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, effettuando inoltre appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (Ufficio Anagrafe, Ufficio I.C.I., Polizia Municipale, ecc.).
2. Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, ecc.
4. L'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposito accordo con il Ministero delle Finanze:
 - a) per l'incrocio dei dati in possesso;
 - b) per le verifiche a campione e, in caso di ragionevoli dubbi, attraverso il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni.



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21051

Tel. 0332.470.124 / 0332.470.370 - Fax 0332.474.396 - C.F. e P. IVA 00250810124

Art. 16

REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Art. 17

DISPOSIZIONI FINALI

1. I criteri stabiliti dal presente regolamento entrano in vigore, per i singoli servizi comunali per i quali sono previste agevolazioni economiche-tributarie e tariffarie che prevedano la valutazione economica dei richiedenti, nei tempi che dovranno essere espressamente previsti nei regolamenti di ogni singolo servizio; in sede di prima applicazione, in ogni caso, per i servizi scolastici e dell'asilo nido l'entrata in vigore dovrà avvenire con l'inizio dell'anno scolastico 2002-2003.

Art. 18

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale, per l'accesso ai cui servizi è richiesta la certificazione I.S.E.E., è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21051

Tel. 0332.470.124 / 0332.470.370 - Fax 0332.474.396 - C.F. e P. IVA 00250810124

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'8 marzo 2002 con deliberazione n. 17 pubblicata per 15 gg. consecutivi, da 20 marzo al 3 aprile 2002.

Arcisate, lì 4 aprile 2002

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luciano Careghini*

Il presente Regolamento è stato ripubblicato per 15 gg. consecutivi dal 19 aprile al 3 maggio 2002.

Arcisate, lì 4 maggio 2002

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luciano Careghini*

Il presente Regolamento, essendo trascorsi n.15 gg. dalla ripubblicazione, senza ricorsi od opposizioni, è divenuto esecutivo ad ogni effetto in data 4 maggio 2002.

Arcisate, lì 4 maggio 2002

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luciano Careghini*
